

## CASSAZIONE SS. UU. CIVILI

30 DICEMBRE 1991 N. 14021

PRESIDENTE: ZUCCONI GALLI FONSECA

ESTENSORE: SENESE

PARTI: EDITRICE LA STAMPA

(Avv. Pace, Pastore)

MINISTERO GRAZIA

E GIUSTIZIA

(Avv. Stato)

CONSIGLIO ORDINE

GIORNALISTI

(Avv. Scoca)

SOLAVAGGIONE

(Avv. Agostini)

**Giornalista • Iscrizione all'albo professionale • Sindacabilità da parte dell'editore • Sussistenza • Competenza • Giudice ordinario.**

*La pretesa dell'editore a non vedere modificati i termini del rapporto di lavoro con un proprio dipendente a seguito dell'avvenuta iscrizione del medesimo all'albo professionale dei giornalisti, iscrizione di cui l'editore contesti la legittimità, va fatta valere davanti all'autorità giudiziaria ordinaria funzionalmente competente a conoscere del rapporto.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Il Consiglio interregionale dell'ordine dei giornalisti del Piemonte/Valle d'Aosta, con due distinte delibere, disponeva l'iscrizione di altrettanti gruppi di telecinefotoperatori, dipendenti dalla società editrice La Stampa S.p.A., nel registro dei praticanti giornalisti. Avverso tali delibere ricorreva, dinanzi al giudice amministrativo, la suddetta società, chiedendo l'annullamento: 1) del d.P.R. n. 649/1976, modificativo del regolamento di esecuzione della legge professionale dei giornalisti nel senso di consentire (a determinate condizioni) l'iscrizione

negli elenchi dei pubblicitari e dei giornalisti anche ai telecinefotoperatori; 2) delle delibere sopra ricordate del Consiglio interregionale dei giornalisti del Piemonte/Valle d'Aosta che postulavano le modifiche regolamentari impugnate.

Con sentenza 14 settembre 1981, n. 678, il T.A.R. del Lazio, dinanzi al quale i suddetti ricorsi erano affine trattati a seguito di statuizione sulla competenza da parte del Consiglio di Stato, annullava il d.P.R. impugnato dichiarando caducate le conseguenziali delibere d'iscrizione, ma il Consiglio di Stato — adito in appello — con decisione 16 dicembre 1983, n. 945, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su entrambe le domande ed annullava senza rinvio la sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Riteneva il Consiglio di Stato che la legge n. 69/1963, demandando alla competenza dei Tribunali e delle Corti d'appello in composizione allargata la cognizione delle controversie in materia d'iscrizione e cancellazione negli albi e registri professionali dei giornalisti, pone regole attinenti ad uno *status* professionale, in relazione al quale le posizioni degli interessati si atteggiavano come posizioni di diritto soggettivo e non d'interesse legittimo; sì che nella dedotta materia non vi sarebbe spazio per l'esercizio della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Né una competenza giurisdizionale di tale giudice potrebbe essere ravvisata con riferimento all'impugnazione diretta avverso il regolamento che sta a monte delle delibere d'iscrizione, in quanto la norma regolamentare sarebbe stata impugnata quale atto presupposto dei provvedimenti applicativi.

Avverso tale pronuncia la Società editrice « La Stampa » proponeva ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni Unite per motivi di giurisdizione. Analoga impugnazione ha proposto, con ricorso incidentale la federazione italiana editori di giornali (FIEG) a suo tempo intervenuta, in adesione alle domande proposte dalla società editrice, nel giudizio svoltosi dinanzi al T.A.R. del Lazio. Resistevano con controricorso il Ministero di G. e G., il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ed uno degli operatori la cui iscrizione è contestata (Sergio Solavagione).

Queste sezioni unite, separato il giudizio relativo all'impugnazione diretta delle modifiche regolamentari dal giudizio relativo all'impugnativa delle delibere d'iscrizione, dichiaravano, con sentenza n. 1102/1990, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla prima impugnazione, cassando sul punto la decisione del Consiglio di Stato; quindi sospendevano il giudizio relativo all'impugnativa delle delibere sollevando, con ordinanza n. 84/1990, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24/1 e 113/2 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1, 26 ss., 60, 62, 63 e 64 legge n. 69/1963, in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. n. 1054/1924, 7/3 legge n. 1034/1971, nella parte in cui, letti in correlazione, escludono che il terzo, la cui posizione giuridica sia incisa dal provvedimento d'iscrizione nel registro dei giornalisti (o praticanti giornalisti), possa impugnare (o contestare la legittimità) di tale provvedimento dinanzi ad una qualsiasi istanza giurisdizionale.

Con sentenza n. 71/1991, la Corte Costituzionale dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale come sopra sottoposta.

Riassunto tempestivamente il giudizio dinanzi a queste Sezioni unite, i ricorrenti principali ed incidentale ed il controricorrente Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti producevano ulteriori memorie.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. Giova ribadire che, secondo quanto accennato in narrativa, il giudizio cui si riferisce la presente decisione riguarda esclusivamente l'impugnazione delle delibere d'iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti e, conseguentemente, i ricorsi proposti avverso il capo della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere di quell'impugnazione.

2. Al riguardo la società ricorrente ha dedotto che erroneamente il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto la cognizione attribuita ai Tribunali civili ed alle Corti d'appello dagli artt. 63 ss. legge n. 69/1963 come esclusiva di qualsiasi altra giurisdizione. Infatti la specialità del

procedimento, la speciale composizione dell'organo giudicante ed i particolari poteri riconosciuti al giudice dalla citata legge n. 69/1963 qualificerebbero tale istanza giurisdizionale come quella propria di un ordinamento professionale, escludendo che posizioni giuridiche soggettive di un terzo possano essere ad essa sottoposte. D'altro canto, non essendo contestabile la tutelabilità giudiziale dell'interesse dell'impresa giornalistica alla legittimità del provvedimento d'iscrizione nell'albo; e non essendo praticabile, per le ragioni ora cennate, la tutela di tale posizione attraverso il procedimento di cui agli artt. 63 ss. legge professionale, le uniche strade percorribili sarebbero la generale giurisdizione amministrativa (ove s'individui nella posizione dell'editore una posizione d'interesse legittimo) ovvero la giurisdizione ordinaria dell'AGO (ove s'individui nella suddetta posizione un diritto soggettivo). La scelta tra l'una e l'altra alternativa — secondo la ricorrente — ben potrebbe essere operata da queste Sezioni unite. Ciò che peraltro non sarebbe ammissibile è che — esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo — le S.U. confermino anche in questo caso l'orientamento espresso con la sentenza n. 6252/1981 che ha escluso il potere del giudice ordinario di disapplicare in via incidentale il provvedimento amministrativo d'iscrizione all'albo dei giornalisti, perché — stante la non utilizzabilità, da parte dell'editore, del procedimento *ex art. 63 legge professionale* — una tale esclusione si tradurrebbe in un diniego di tutela della posizione dello stesso editore.

Argomentazioni in gran parte analoghe sono state svolte, con riferimento all'impugnazione del capo di sentenza in esame, dalla ricorrente incidentale FIEG.

3. Il primo problema, che l'esame dei ricorsi propone, riguarda l'individuazione e la qualificazione della posizione soggettiva dedotta in giudizio dall'editore di giornali che contesti, siccome illegittima, l'iscrizione di un proprio dipendente nell'albo dei giornalisti (o praticanti giornalisti).

Esclusa la configurazione, sostenuta dal controricorrente Ministero di G. e G., di tale posizione soggettiva come in-

teresse di mero fatto, in quanto tale fornito di qualsiasi tutela giurisdizionale, queste Sezioni unite (v. Ordinanza n. 84/90 cit. in narrativa) hanno individuato la posizione soggettiva in questione nell'interesse dell'editore — che per contratto collettivo sia tenuto a riconoscere al dipendente iscritto all'albo dei giornalisti il trattamento economico e normativo del giornalista — a non veder modificati i termini del rapporto di lavoro corrente con un proprio dipendente, che in corso di rapporto acquisisca quella iscrizione, se non in conformità della legge del contratto, la quale postula la validità dell'atto amministrativo (iscrizione all'albo) in presenza del quale è prevista la modificazione di alcuni termini del rapporto.

Qualificata tale posizione soggettiva come diritto soggettivo (discendente dagli artt. 1372, 1374, 2077 cod. civ.), le Sezioni unite hanno quindi rilevato che essa, in ragione di tale sua consistenza, non poteva trovare tutela dinanzi al giudice amministrativo (non essendo ammissibile che un diritto soggettivo sia fatto valere come interesse legittimo e non essendo, d'altro canto, prevista una specifica attribuzione al giudice amministrativo di competenza giurisdizionale in materia). Corretta pertanto risultava (e risulta) la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell'impugnazione delle delibere d'iscrizione nell'albo dei giornalisti. Dal che conseguiva, e consegue, il rigetto dei ricorsi proposti avverso la decisione del Consiglio di Stato su quella impugnazione.

Peraltro, poiché la Corte di Cassazione, allorché decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa determinando, quando occorre, il giudice competente (art. 382/1 cod. proc. civ.), le stesse Sezioni unite — chiamate a procedere a tale determinazione — rilevavano che la posizione giuridica soggettiva dell'editore non poteva trovare tutela (contrariamente a quanto adombrato dal Consiglio di Stato) né dinanzi al giudice specializzato ex artt. 63 ss. legge professionale, posto che tale legge indica tassativamente anche i soggetti legittimati ad adire il suddetto giudice specializzato escludendone il terzo (nella specie l'editore) che si ritenga leso dal provvedimento d'iscrizione; né dinanzi ai tribu-

nali ordinari secondo il rito e la composizione comune, posto che la legge professionale — che tra l'altro conferisce al giudice specializzato il potere di annullare, modificare o revocare gli atti amministrativi d'iscrizione impugnati — esclude qualsiasi concorrente competenza di altri organi giurisdizionali ordinari che implicherebbe la possibilità di modificare lo status del giornalista al di fuori dello speciale giudizio all'uopo predisposto; né infine dinanzi al giudice del rapporto di lavoro, posto che la natura di atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno status professionale, propria del provvedimento d'iscrizione del giornalista (o del praticante) nel relativo albo (cfr. Sez. Un. n. 6252/1981 e giurisprudenza ivi richiamata, Cass. nn. 3849/1984, 109/1987), esclude un accertamento incidentale senza efficacia di giudicato in ordine alla legittimità di tale atto amministrativo (artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 T.U. leggi sul Consiglio di Stato, 7/3 legge n. 1034/1971; cfr. Cass. n. 2220/1980), imponendo che la relativa controversia sia decisa, con efficacia di giudicato *erga omnes*, dal giudice all'uopo competente.

Queste considerazioni fondavano il sospetto che il congiunto normativo sopra cennato, la cui applicazione avrebbe comportato la conseguenza che nessun giudice potesse conoscere della legittimità dell'atto amministrativo incidente sulla posizione giuridica soggettiva del terzo editore come sopra individuata, si ponesse in contrasto con gli artt. 24/1 e 113/2 della Costituzione.

Pertanto, come già accennato in narrativa, le Sezioni Unite, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del suindicato congiunto normativo, con riferimento alle disposizioni costituzionali da ultimo richiamate, ne sollevavano questione di costituzionalità rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il presente giudizio.

4. Con la ricordata sentenza n. 91/1991, la Corte Costituzionale riteneva che « rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine professionale e a quello delle competenze del giudice specializzato, l'editore di giornali è un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa

istanza »; e che « non può quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, per non trovarsi il titolare dell'impresa giornalistica incluso tra i legittimati ex art. 63 della legge n. 69 del 1963 ».

A tale conclusione, peraltro, la Corte è pervenuta circoscrivendo il « *thema decidendum* intorno alla ipotesi di violazione del diritto di difesa, per essere l'editore di giornali escluso dalla legittimazione ad adire il giudice specializzato » (punto 3 della motivazione in diritto, I capv.). Per vero, il *thema* sottoposto riguardava un più ampio congiunto normativo (nel cui ambito soltanto quell'esclusione di legittimazione acquistava rilievo); congiunto normativo comprendente anche le disposizioni dalle quali è stato tratto il principio di diritto vivente secondo cui sarebbe esclusa la messa in discussione dell'atto amministrativo costitutivo di *status* in via incidentale in un giudizio in cui sia fatto valere direttamente l'interesse dell'editore di giornali a non veder modificati i termini del rapporto, di cui egli sia parte, se non in presenza del verificarsi della fattispecie modificativa prevista dal contratto, la quale esige — ove i suoi elementi siano rappresentati da atti amministrativi — che questi ultimi siano conformi a legge (il che dovrebbe implicare che di tale conformità l'editore possa discutere, quanto meno, dinanzi al giudice del rapporto).

Su tale principio la Corte Costituzionale non si sofferma se non in un inciso del punto quarto della motivazione in diritto (I capv.), per accomunarlo — sembrerebbe — all'esclusione della legittimazione dell'editore ad adire il giudice specializzato ex art. 63 legge professionale, e ritenere entrambi esenti da vizi di costituzionalità sulla scorta del rilievo che l'« asserita incidenza del provvedimento amministrativo dell'ente pubblico - Ordine professionale sul diritto soggettivo dell'imprenditore a non vedere mutato il rapporto di lavoro per la sopravvenuta iscrizione del lavoratore subordinato nell'albo dei giornalisti » e il difetto di un giudice presso cui azionare tale diritto, evidenziato da queste Sezioni Unite, non configurano alcuna violazione dei parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di rimessione, in quanto « l'effetto modificativo della posizione di lavoro in corso, esplicato dal-

l'atto di iscrizione », sarebbe conseguenza, non già di « una esplicita preordinazione in una norma della legge professionale » ma, di un atto di autonomia negoziale. Solo nella prima ipotesi — precisa la Corte — « potrebbe aversi incisione della posizione giuridica, qualificata in termini di diritto soggettivo, dell'editore di giornali, senza tutela e dunque in violazione dell'art. 113, comma 3, della Costituzione ».

5. Non interessa qui approfondire se l'incisione della posizione giuridica soggettiva dell'editore sia effettivamente conseguenza della norma contrattuale (che prevede la modificazione del rapporto in presenza dell'atto amministrativo d'iscrizione) o non piuttosto della distorsione di tale norma che, postulando la legittimità dell'atto amministrativo in presenza del quale si verifica la modificazione del rapporto, viene tuttavia a trovare applicazione (contro la *lex contractus*) anche ove l'atto d'iscrizione sia, per avventura, illegittimo, stante la giuridica impossibilità di contestarne in qualsiasi sede giurisdizionale la conformità a legge. Distorsione che risulta direttamente dal congiunto normativo che esclude tale « contestabilità ». È appena il caso di ricordare al riguardo — perché la precisazione attiene ad una puntuale definizione della posizione giuridica soggettiva di cui è causa (definizione alla quale queste Sezioni Unite non possono sottrarsi) — che tale posizione è stata individuata nel diritto dell'editore a non vedere modificati i termini del rapporto se non in conformità della legge del contratto, la quale postula la legittimità dell'atto d'iscrizione. Non, dunque, « un diritto soggettivo dell'imprenditore a non veder mutato il rapporto di lavoro per la sopravvenuta iscrizione del lavoratore subordinato nell'albo dei giornalisti » ma un diritto soggettivo a non veder modificato il rapporto per la *illegittima* iscrizione del lavoratore.

Ciò che rileva, invece, è che il sospetto d'incostituzionalità, a carico del congiunto normativo che impedisce la tutela del diritto soggettivo sopra ricordato, è stato inequivocamente dichiarato non fondato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale in dispositivo; e che la motivazione della stessa sentenza colloca la fonte dell'« aporia » denunciata da

queste Sezioni Unite nell'interpretazione di una clausola del contratto collettivo dei giornalisti, e quindi « al di fuori della verifica di costituzionalità » (punto 5 motivazione in diritto), soggiungendo — a conclusione del proprio *iter* argomentativo — che « la portata di tale clausola ha origine e si esaurisce nell'ambito della fenomenologia negoziale e delle competenze giurisdizionali del giudice del lavoro ».

Ciò significa che le varie problematiche che la tutela giurisdizionale della posizione giuridica soggettiva dell'editore solleva (e di alcune delle quali è cenno nell'ultima memoria dei ricorrenti), relative all'interpretazione della clausola, alla sua eventuale invalidità o inefficacia e sinanche al valore, rispetto alla sua applicazione, del divieto di sindacato incidentale dell'atto costitutivo di *status*, sono riservate al giudice del rapporto in sede di esame della pretesa dell'editore a non veder modificati i termini del rapporto stesso se non in presenza della riscontrata conformità a legge di tutti gli elementi della fattispecie modificativa.

6. Tanto basta — percorso l'*iter* dello scrutinio di costituzionalità del congiunto normativo più volte ricordato — per affermare, in applicazione dell'art. 382/I cod. proc. civ., la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (giudice del rapporto) a conoscere della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dall'editore, esulando la soluzione delle problematiche sopra cennate dal *thema* del presente giudizio che riguarda esclusivamente l'individuazione del giudice giurisdizionalmente competente a conoscere di quella posizione.

7. Conclusivamente, pertanto, i ricorsi avverso la decisione del Consiglio di Stato, che ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell'impugnativa degli atti d'iscrizione nell'albo dei giornalisti (o praticanti), devono essere rigettati (essendo irrilevante che tale corretta declinatoria di giurisdizione sia stata argomentata in motivazione con un'erronea indicazione di competenza all'interno dei vari organi che formano il sistema della giurisdizione ordinaria). Mentre, ai sensi dell'art. 382/I cod. proc. civ., dev'esser affermata la giurisdizione dell'AGO giudice del

rapporto a conoscere della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio con quell'impugnativa.

8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili

Rigetta i ricorsi.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

## **RAPPORTO DI LAVORO NELL'IMPRESA GIORNALISTICA E DISTINTA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ RELATIVA**

1. Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 14021 del 30 dicembre 1991, prendono atto della importante pronuncia della Corte Costituzionale (8 febbraio 1991, n. 71), da loro stesse adita, che ha fatto luce sul non facile e controverso tema del rapporto di lavoro nell'impresa giornalistica e della distinta tutela della professionalità relativa. Può omettersi, in questa sede di commento della citata sentenza del massimo giudice civile, la più volte effettuata ricostruzione della interessante vicenda che si è sviluppata nell'arco esatto di un decennio (a partire dalla iniziale pronuncia del giudice amministrativo di primo grado: T.A.R. Lazio, 14 settembre 1981, n. 678), perché, non solo essa è riassunta nelle premesse della sentenza medesima, ma è ben nota agli studiosi e

agli operatori del settore, per la sua rilevanza in un periodo in cui l'informazione giornalistica è divenuta, da narrazione solo scritta della realtà, a quotidiana illustrazione, anche visiva, dei fatti e degli avvenimenti reali, attraverso immagini telecinefotografiche aventi spiccato carattere e taglio giornalistico: donde il riconoscimento normativo della specifica professionalità degli operatori e la dialettica giurisprudenziale e di dottrina intervenuta al riguardo (per la quale sia consentito rinviare — salvo i numerosi commenti adducibili — alle osservazioni di chi scrive, contenute, oltre che in questa *Rivista*, 1990, 3, 952; e 1991, 2, 574, anche in *Dir. radiodiff. e telec.*, 1981, 3, 553, a commento critico della iniziale pronuncia T.A.R., cit.).

2. In definitiva, le Sezioni Unite, seppur a malincuore (avendo rilevato un'asserita restrizione del richiesto giudizio di costituzionalità), affermano che il contenzioso fra editore e giornalista, ivi compreso quello sulla costituzione della posizione di *status* di quest'ultimo, rientra nella competenza dell'ordinario giudice del rapporto lavoristico.

Il punto cruciale che la ricostruzione della complessa vicenda mette ora a nudo è, però, proprio quello della competenza del giudice del lavoro a risalire, dalla ordinaria e scontata cognizione del rapporto in atto, all'esame delle questioni pregresse, che attengono al riconoscimento della qualifica di *status* al lavoratore, la quale — nel caso concreto — passa attraverso il noto procedimento amministrativo di ammissibilità e riconoscimento del praticantato giornalistico e di successiva abilitazione per l'accesso all'albo di categoria, nell'ambito dell'ordinamento di settore (di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che ha esteso ai, o meglio, esplicitato per i telecinefotoperatori la possibilità di acquisire la qualificazione giornalistica).

Se così stanno le cose, la vicenda ormai decennale non può dirsi, né praticamente, né teoricamente conclusa, in quanto alcuni problemi a monte, che presumibilmente verranno all'esame del ravvisato giudice, sono ancora da chiarire: tentiamone una individuazione ed interpretazione di massima, estremamente semplificata e di prima approssimazione.

3. La contestazione editoriale della figura giornalistica (e non meramente tecnica) del telecinefotoperatore iniziò con alterno esito in sede di giurisdizione amministrativa e proseguì dinanzi al giudice della giurisdizione che, contrariamente al Consiglio di Stato, opinò per la legittimazione della relativa parte a chiedere, ivi, la verifica di legittimità delle norme regolamentari e si pose il dubbio circa la sede ove chiedere quella dei provvedimenti abilitanti all'esercizio professionale il dipendente originariamente assunto in veste tecnica e non giornalistica, nel presupposto di paventata invalidità degli atti.

Le questioni che, allora, vennero in rilievo, e che sono state correttamente risolte lungo il non breve *percorso giurisprudenziale*, sono, sintetizzando, quelle: dell'impossibilità di riconoscere un interesse giuridicamente protetto, in capo all'editore, ad interloquire sulla disciplina regolatrice e sul procedimento acquisitivo dello *status* giornalistico da parte del lavoratore, specialmente se detto, preteso interesse era obliquamente vantato ai fini della difesa di *valori deontologici* dei quali sicuramente l'ordinamento fa carico alla corporazione giornalistica istituzionalizzata, a tutela della categoria e della stessa generalità (attraverso la possibile attivazione del pubblico ministero) e persino, — come ha da tempo insegnato la Corte Costituzionale, difendendo la minacciata esistenza dell'ordine professionale — nei confronti dell'impresa editoriale. Sono, altresì, le questioni dell'esclusività ed esaustività della giurisdizione specializzata comune sul contenzioso derivante dall'applicazione dell'ordinamento professionale; situazione che non consente interferenze o *digressioni* di giurisdizione amministrativa — come hanno statuito, contrariamente al T.A.R. e alla Cassazione, sia il Consiglio di Stato che la Corte Costituzionale — e che appare in armonia con la conclusione sostanzialmente raggiunta circa il diniego di dignità di interesse legittimo alla pretesa editoriale di interlocuzione diretta nell'ordinamento giuridico della professione giornalistica e del regime degli atti e dei provvedimenti con i quali esso esplica la sua funzione regolatrice nell'interesse generale.

Le questioni che, indirettamente o implicitamente profilate nell'*iter* avanti tratteggiato, vengono adesso, invece, alla ribalta, attengono — una volta chiarito, dalla Consulta, che non vi sono incostituzionalità nel sistema (e nei collegamenti) della legge professionale, a fronte degli interessi delle parti in causa — ai poteri del giudice del rapporto di lavoro a conoscere di esso ed eventualmente della legittimazione del lavoratore ad assumere veste giornalistica da far valere in costanza (e in continuità) di rapporto col proprio datore di lavoro.

È qui che la problematica si rivela estremamente delicata e complicata, chiamando in causa regole e principi, anche *in apicibus*, con riflessi di *politica contrattuale* nella negoziazione collettiva di settore (che è delle più conflittuali, tanto in campo nazionale, quanto in sede integrativa aziendale!).

4. Perché tale presagio di problematicizzazione? L'interrogativo non è fittizio, né ultroneo, in quanto, posto che il vincolo contrattuale gravante sul datore di lavoro e a vantaggio di un lavoratore qualificatosi, con evidente (e più onerosa, per il primo) mutazione e progressione di *status* porta (il predetto) a ricercare ragioni di invalidazione della disciplina e del procedimento qualificante (l'altro soggetto del rapporto), si rende allentante la prospettiva, in sede civilistica, della richiesta di denuncia di illegittimità e disapplicazione di norme ed atti del procedimento amministrativo e la contrapposta ricerca di elementi preclusivi a difesa di intangibilità delle posizioni di *status* debitamente acquisite e consolidate.

Potrebbe, il giudice del lavoro, in sede di esame del rapporto e delle lagnanze ivi prodotte, dispiegare misure di intervento, oltre che sul vincolo derivante dall'esistenza e dalla disciplina contrattuale (collettiva) del medesimo (con tutte le eventuali implicazioni di costituzionalità), sui presupposti qualificatori dei soggetti, determinatisi nelle diverse sedi di competenza? La risposta sembra, a prima vista, dover essere negativa, per quanto attiene all'ultimo punto dell'interrogativo posto, e ciò sia per elementari ragioni di certezza e garanzia del diritto, sia per più generali ragioni di principio, sulle quali riposa il sistema vigente,

a partire addirittura dalla divisione dei poteri.

Le Sezioni Unite hanno pienamente avvertito l'ampiezza ed importanza delle questioni che potrebbero profilarsi e dibattersi e dalla motivazione della « puntigliosa » loro pronuncia traspare la critica rivolta al giudice costituzionale che ha caricato di responsabilità quello civile competente a pronunciarsi sul rapporto e sulla fattispecie dalla quale è derivata l'annosa controversia.

Possiamo aggiungere che — mentre riprende culturalmente e politicamente l'attenzione sulla revisione della legge del 1963 — una ulteriore componente di complessità investe la fattispecie (ed altre analoghe, del tipo di quella in esame), a causa della recente legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo (responsabile, diritti di partecipazione e di accesso, motivazione) della quale, in linea teorica e pratica, sarà interessante valutare la rilevanza anche in tema di relazioni sindacali e conseguenti rapporti contrattuali fondati su titolo amministrativo.

L'anello della intiera vicenda si salderà solo quando sarà stata percorsa e conclusa la via del giudizio cui da ultimo si è fatto riferimento.

CARLO GESSA